



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Auto nuove e usate: garanzia legale e garanzia del costruttore

Autore: Daniela Rotunno | 27/05/2016



Sia per le auto nuove che per quelle usate è prevista la garanzia legale di conformità disciplinata dal Codice del Consumo.

L'acquisto di un'autovettura, sia nuova che usata, dà diritto alla garanzia come per ogni altro bene. La **garanzia** può essere **legale**, convenzionale o assicurativa. La garanzia legale, disciplinata dal Codice del Consumo **[1]**, dura due anni dalla consegna del bene e copre i **difetti di conformità** dell'**auto**, sia se non è conforme alle disposizioni di legge sia se mancano le qualità descritte nel contratto

o promesse dal venditore.

Destinatari della garanzia di conformità sono solo i **consumatori**. Quindi se un imprenditore acquista un'auto per uso aziendale e con partita iva della società non avrà diritto alla garanzia prevista dal Codice del Consumo ma dovrà invocare le tutele previste dal codice civile in tema di vizi della cosa venduta **[2]**. Il difetto va denunciato entro sessanta giorni dalla scoperta.

Altro tipo di garanzia è la **garanzia di buon funzionamento** fornita dalla casa madre. Di solito è di due anni, ma spesso le **case automobilistiche** la estendono anche a cinque o sette anni. In questo caso per lamentare difetti di costruzione bisognerà rivolgersi al costruttore e non al venditore.

Infine l'automobilista può scegliere di stipulare una garanzia assicurativa pagando il relativo premio. Spesso tale soluzione viene consigliata per componenti dell'auto non coperti dalla garanzia del costruttore.

Quale garanzia è prevista per l'usato?

Per le **auto usate** la **garanzia** è sempre di due anni, ma può essere ridotta ad un anno per accordo tra **venditore** e **compratore**. Quindi solo se l'avete accettato espressamente il limite temporale è ridotto alla metà: è bene tenerlo presente perché molti venditori di auto usate impongono automaticamente la garanzia di 12 mesi.

Che cosa succede in presenza di un difetto di conformità?

In primo luogo se avete scoperto un **difetto** di conformità, rivolgetevi immediatamente al **venditore** (non al costruttore). Avrete diritto all'eliminazione del difetto tramite **riparazione** o sostituzione delle parti difettose, senza dover sborsare un euro. Nel caso in cui la riparazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa, potrete pretendere alternativamente:

- una congrua **riduzione** del prezzo in relazione al difetto riscontrato;
- la **sostituzione del veicolo** con un altro identico, senza spese aggiuntive;
- la **risoluzione del contratto** di acquisto del veicolo, con conseguente restituzione dell'auto e rimborso del prezzo. Se avevate stipulato un contratto di finanziamento con il venditore, anch'esso si risolverà automaticamente.

Per le riparazioni in garanzia è obbligatorio rivolgersi ai concessionari ufficiali?

Fino al 2002, sia per effettuare i tagliandi periodici che per le riparazioni in garanzia bisognava rivolgersi alle **concessionarie ufficiali**.

Dal 2002 è entrato in vigore il Regolamento CE, poi confluito nel Regolamento UE 2010 (Regolamento Monti) **[3]**, che ha introdotto alcune novità di rilievo. In primo luogo, è stato aumentato il numero di **officine autorizzate** e poi, è stata prevista

la possibilità di effettuare tagliandi e riparazioni in garanzia anche presso officine diverse da quelle dei concessionari ufficiali.

Le officine indipendenti devono rispettare alcuni parametri: in particolare devono utilizzare **ricambi** di qualità equivalente agli originali ed attenersi alle istruzioni dettate dalla stessa casa madre sia per quanto riguarda la **manutenzione** sia per la documentazione da fornire al cliente.

L'Authority europea della concorrenza ha specificato che le cause automobilistiche non possono subordinare la loro garanzia al fatto che un veicolo venga riparato esclusivamente dalle loro officine autorizzate o utilizzando ricambi originali, perché in tal modo verrebbe lesa la libertà degli automobilisti di scegliere l'officina meccanica dove riparare la propria vettura.

Note

[1] D.Lgs. n. 206/2005. **[2]** art. 1490 cod. civ. **[3]** Reg. CE n.1400/2002; Reg. UE n. 461/2010.